



**PROVINCIA
DI AREZZO**
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

REGOLAMENTO PER LE CONCESSIONI DI AREE APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO

Approvato con delibera C.P. n. 60 del 19/02/2007

Norme generali per utilizzazione delle aree demaniali

Capitolo I Concessioni demaniali e modalità di rilascio

Capitolo II Procedure di rinnovo e di subentro

Capitolo III Ipotesi particolari, occupazioni senza titolo

Capitolo IV Norme finali e transitorie

Capitolo I Concessioni demaniali e modalità di rilascio

Articolo 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo e di gestione delle aree del demanio idrico di competenza provinciale ai sensi dell'art. 86 D.Lgs. n. 112/1998 e dell'art. 14, comma 1, lettera g) L.R. Toscana n. 91/1998, già disciplinate dal r.d. 523/1904.

Sono soggette alla disciplina del presente regolamento le concessioni dei beni immobili appartenenti al demanio, fluviale e lacuale, e delle relative pertinenze, insistenti sul territorio della Provincia di Arezzo ed in particolare:

- gli alvei dei fiumi e dei corsi d'acqua;
- i terreni abbandonati dalle acque correnti;
- le isole e le unioni di terra che si trovano nel letto dei fiumi e dei torrenti;
- le proiezioni aeree e sotterranee delle proprietà del demanio idrico, compresi eventuali fabbricati e relativi sotterranei;
- le aree iscritte nelle scritture pubbliche al Demanio dello Stato, con l'indicazione "Demanio dello Stato", ed afferenti al demanio idrico;
- le pertinenze idrauliche in generale, ivi comprese le opere idrauliche classificate ai sensi del R.D. 523/1904.

Nel caso di concessioni di derivazione di acqua pubblica, assentite ai sensi del R.D. n. 1775/33 "Testo Unico delle leggi in materia di acque ed impianti elettrici", eventuali occupazioni del Demanio Idrico a servizio di tale derivazione non necessitano di ulteriore concessione; pertanto, in tali casi, il canone per l'utilizzo delle acque è comprensivo anche di quello per l'utilizzo delle aree demaniali occupate.

Articolo 2

Principi generali in materia di utilizzazione di aree demaniali



PROVINCIA
DI AREZZO
Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Qualunque occupazione e utilizzazione di beni demaniali e qualunque opera, attività ed intervento che possa interferire con gli stessi è soggetta al rilascio di concessione da parte della Provincia secondo la disciplina del presente regolamento.

L'adozione del provvedimento di concessione è subordinato al rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Autorità Idraulica che ne verifica la compatibilità con le caratteristiche e le finalità primarie del Demanio Idrico.

Articolo 3

Procedimento di concessione

Il rilascio della concessione avviene secondo le seguenti modalità come previsto dall'art. 2 del D.P.R. 286/2005.

Le concessioni di cui al presente Regolamento conseguono all'esperimento di procedure ad evidenza pubblica mediante pubblico incanto.

Fermi restando i criteri, i requisiti e le disposizioni contenute nel bando di gara, qualora più soggetti abbiano presentato offerte di pari importo si procede all'assegnazione del bene mediante estrazione a sorte.

Si procede a trattativa privata quando:

- a. è andata deserta la procedura ad evidenza pubblica mediante pubblico incanto;
- b. in ragione della tipologia delle caratteristiche dell'area concessa e in base all'intera durata della concessione, il canone complessivo non supera Euro 50.000;
- c. un soggetto già concessionario di un bene del Demanio Idrico chiede l'affidamento in concessione di un altro bene costituente pertinenza del bene già dato in concessione ovvero confinante con quest'ultimo; purché la superficie del bene immobile confinante da concedere non sia superiore al 20% della superficie totale originariamente concessa;
- d. nei casi di rinnovo dell'atto di concessione di cui al capitolo II del presente regolamento;
- e. viene presentata una richiesta da parte di Regione, Enti Locali o altri Enti pubblici per il perseguimento di un interesse pubblico.

Quando per l'assegnazione del bene demaniale si procede mediante trattativa privata si applicano le disposizioni stabilite dal presente regolamento agli artt.4 e seguenti.

Articolo 4

Modalità di richiesta delle concessioni

Il soggetto interessato all'utilizzazione di un'area del Demanio Idrico deve presentare domanda scritta, in bollo, al Servizio Difesa del Suolo della Provincia.

Le dichiarazioni contenute nella domanda devono essere rese nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

La domanda, redatta secondo lo schema predisposto dal Servizio Difesa del Suolo, deve comunque indicare:

- le generalità del richiedente, compresi il codice fiscale e/o la Partita IVA e il numero telefonico,
- l'estensione della superficie oggetto della domanda,
- lo scopo (l'uso) per cui viene richiesta la concessione e le attività che si intendono svolgere,



PROVINCIA
DI AREZZO
Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

- la descrizione delle modalità di utilizzo a cui viene destinata l'area oggetto della richiesta,
- la durata per la quale è richiesta la concessione se superiore a sei anni.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- elaborati progettuali delle opere che si intendono realizzare o posizionare sull'area (compresi ormeggi, strutture precarie, eventuali recinzioni, attraversamenti e qualsiasi opera anche provvisoria e stagionale)
- planimetrie catastali e Carta Tecnica Regionale in scala 1:2.000 o 1:10.000 dell'area oggetto della richiesta
- la ricevuta di pagamento della somma per oneri di istruttoria e sopralluoghi
- copia del documento di identità/di riconoscimento del richiedente.

La domanda può riguardare tanto specifiche particelle catastali quanto aree del demanio idrico non individuate.

Articolo 5

Soggetti che possono presentare domanda

Possono presentare domanda per concessioni le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti pubblici e privati e le associazioni non riconosciute.

Articolo 6

Istruttoria sulla domanda di concessione

L'Ufficio competente verifica la completezza della documentazione presentata ed in particolare se nella richiesta sono presenti gli allegati indicati all'art. 4.

L'Ufficio competente valuta, inoltre, dal punto di vista tecnico la documentazione allegata alla richiesta e stabilisce se tale documentazione è conforme alla normativa; in particolare si accerta se:

- il corso d'acqua in oggetto alla pratica è iscritto o meno nell'elenco delle acque pubbliche di cui al R.D. 523/1904 e successivi decreti di approvazione acque pubbliche;
- il tratto è classificato e cioè se sono presenti opere idrauliche classificate ai sensi del R.D. 523/1904;
- l'alveo appartiene o meno al demanio idrico;
- la concessione richiesta e, di conseguenza l'utilizzo a cui il richiedente intende destinare l'area demaniale, sono compatibili con il buon regime idrico del corso d'acqua interessato;
- oltre alle richieste di autorizzazione presentate, è necessario rilasciare anche altre autorizzazioni;
- in quel tratto sono in corso atti di polizia idraulica che interessano le opere.

Nel caso che la documentazione necessiti di integrazioni l'Ufficio provvede alla relativa richiesta. In tal caso si interrompono i termini del procedimento.

Inoltre l'Ufficio, se lo ritiene necessario, svolge un sopralluogo per verificare lo stato dei luoghi. Nel caso di sopralluoghi congiunti stabilisce la data e la comunica al Richiedente e, eventualmente, ai tecnici di altre Amministrazioni interessate all'intervento. In caso di sopralluogo verrà redatto apposito verbale.



PROVINCIA
DI AREZZO
Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Salva l'applicazione dell'art. 10-bis L. n. 241/1990, il procedimento si conclude entro 90 (novanta) giorni con l'adozione del provvedimento definitivo; in casi particolari e per motivate esigenze il termine può tuttavia essere prorogato sino a 180 (centottanta) giorni.

Articolo 7

Contenuto del Disciplinare di concessione

Nel Disciplinare di concessione sono espressamente riportate:

- le generalità del richiedente,
- oggetto e finalità della concessione
- durata della concessione
- le prescrizioni impartite al concessionario dalla Provincia in qualità di Autorità Idraulica, affinché l'utilizzo del bene (opere ed interventi da realizzare compresi) non costituisca potenziale ostacolo al buon regime idrico del corso d'acqua interessato
- prescrizioni relative alla realizzazione di eventuali opere che il concessionario abbia richiesto di porre in essere
- importo del canone
- eventuali altri obblighi che gravano sul concessionario
- eventuale necessità della stipula di una polizza fidejussoria, a garanzia di eventuali danni derivanti dall'esercizio della concessione e per il ripristino dello stato dei luoghi, in conformità alla Determinazione Dirigenziale n. 368/DS del 01/07/2005.

Articolo 8

Obblighi del concessionario

Il titolare della concessione è tenuto ad osservare tutte le prescrizioni contenute nel Disciplinare, nel presente regolamento e nelle norme di legge, a corrispondere i canoni determinati annualmente dall'Amministrazione e in generale ad adempiere ad ogni prescrizione impartita dall'Amministrazione relativamente alla gestione del bene demaniale. In caso di mancato pagamento del canone, la Provincia procederà alla riscossione coattiva mediante ruolo.

Sul titolare gravano tutti gli obblighi di custodia e manutenzione dei beni demaniali per tutta la durata del titolo concessorio e, comunque, sino alla rinuncia ed alla effettiva riconsegna del medesimo, fatta salva la necessità di dotarsi di apposita autorizzazione nei casi previsti dalla normativa di settore.

Il titolare è tenuto a consentire l'accesso all'area della concessione al personale dell'Ente concedente e degli altri enti competenti in materia di sicurezza idraulica e di tutela ambientale, oltre che ai soggetti espressamente incaricati dalla Provincia.

E' altresì tenuto a comunicare qualunque fatto, naturale o umano, che intervenga o stia per intervenire sull'area in concessione o di cui venga comunque a conoscenza e che possa interferire con opere idrauliche e con la manutenzione dei beni demaniali stessi.

Alla scadenza della concessione e nei casi di revoca, rinuncia e decadenza previsti agli artt. 19, 20, 21, il titolare è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, a proprie spese, salvo che l'Amministrazione disponga la acquisizione delle opere al Demanio Idrico. In tali casi fino all'avvenuto ripristino, sull'utilizzatore grava l'obbligo del pagamento dell'indennità dell'occupazione dell'area demaniale. Tale obbligo grava anche nei casi di scadenza delle concessioni di derivazione d'acqua ai sensi del R.D. n. 1775/33 "Testo Unico sulle acque ed impianti elettrici).



PROVINCIA
DI AREZZO
Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Articolo 9

Durata della concessione

Le concessioni delle aree demaniali hanno, di regola, una durata minima di 6 anni e massima di 19 anni solari a partire dalla data dell'atto di approvazione della concessione medesima, o dalla data, comunque, in esso indicata.

Le concessioni per lo sfalcio delle pertinenze idrauliche di 2^a categoria della Valdichiana hanno durata di 6 anni, così come le locazioni degli immobili appartenenti al Demanio Idrico (ad es. locali, magazzini ed abitazioni edificati su tratti tombati di corsi d'acqua).

L'amministrazione può stabilire una durata diversa delle concessioni in essere allo scopo di uniformare la scadenza di concessioni sul medesimo tratto demaniale o per armonizzare la durata di specifiche concessioni a quella di altre autorizzazioni la cui durata è stabilita dalla legge.

Possono, inoltre, essere rilasciate concessioni di breve durata, inferiore a sei anni, per la realizzazione di opere provvisorie in aree già concesse o per lo svolgimento di attività temporanee in aree demaniali ed in aree limitrofe (ad es. strade per esigenze di cantiere).

Articolo 10

Determinazione dei canoni

Il canone di concessione può essere ordinario o agevolato.

La determinazione dei canoni ordinari è commisurata ai prezzi praticati in regime di libero mercato per analoghe tipologie, caratteristiche e destinazione d'uso del bene concesso. Tale determinazione è effettuata dall'Ufficio competente basandosi su criteri di estimo tenendo conto:

- del valore di mercato del terreno nella zona interessata e della conseguente diversa redditività dei beni demaniali;
- dell'estensione dell'area richiesta in concessione;
- della tipologia dell'utilizzo previsto dalla concessione.

Anche in caso di concessione di piccole superfici, il canone ordinario non può essere inferiore agli importi minimi stabiliti nella tabella allegata al presente Regolamento (allegato A); in tali casi si parla di "canone minimo ricognitorio".

La determinazione dei canoni agevolati è effettuata dalla Giunta Provinciale su proposta dell'Ufficio competente tenendo conto:

- della natura giuridica del soggetto che richiede la concessione (Enti Locali, Parrocchie, Enti Morali, Società di mutuo soccorso, O.N.L.U.S. etc.);
- della finalità pubblica dell'utilizzazione;

La revisione degli importi dei canoni è definita dalla Giunta Provinciale e, comunque, i canoni demaniali, ordinari, compresi i minimi ricognitori, e agevolati, sono aumentati annualmente secondo il criterio dell'adeguamento alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo rilevati nell'anno solare precedente (c.d. indici ISTAT).



PROVINCIA
DI AREZZO
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Articolo 11

Oneri e spese a carico del concessionario

Al momento del rilascio della concessione il concessionario deve farsi carico per intero dell'imposta di registro, se dovuta, di ogni ulteriore onere fiscale previsto dalla legge e delle altre spese per la formalizzazione dell'atto di concessione.

Capitolo II Procedure di rinnovo e di subentro.

Articolo 12

Procedura di rinnovo

Le concessioni possono essere rinnovate, per lo stesso termine di durata originariamente stabilito, in favore del soggetto concessionario, previa eventuale rideterminazione del canone.

Salvo quanto previsto dall'articolo successivo, il rinnovo è subordinato alla presentazione, prima della scadenza della concessione, di apposita domanda scritta del titolare. La mancata presentazione della domanda di rinnovo vale come tacita rinuncia della concessione. In tal caso si applicano le disposizioni cui all'art. 18 del presente Regolamento.

In sede di presentazione della domanda di rinnovo, il titolare deve dichiarare, ai sensi degli artt.46 e 47 d.p.r. 445/2000, che sono stati rispettati gli obblighi previsti dal precedente articolo 8 per l'intera durata della concessione.

Deve altresì presentare la documentazione eventualmente richiesti dall'Amministrazione in relazione a particolari tipi di concessione o per determinate aree.

Ogni attestazione e dichiarazione, ferme restando le eventuali responsabilità del dichiarante, potrà essere verificata dall'Amministrazione in qualunque momento.

Le concessioni possono essere rinnovate, per un termine di durata inferiore a quello originariamente stabilito, in favore del soggetto concessionario, quando si è in presenza di una fase di attuazione di uno strumento urbanistico o di un progetto per la realizzazione di opere di pubblico interesse che coinvolga l'area oggetto di concessione.

Articolo 13

Ipotesi di rinnovo con procedura semplificata

Le concessioni per attraversamenti di linee e condutture di pubblico interesse (quali acquedotti, fognature, linee elettriche e telefoniche, metanodotti etc.), nonché quelle relative ad opere pubbliche, infrastrutture ed opere di bonifica, sono rinnovate per identica durata, alla loro scadenza, a seguito di una apposita dichiarazione, da parte del concessionario, di voler proseguire il rapporto di concessione.

Articolo 14

Motivi di diniego

La Provincia di Arezzo può negare il rinnovo per motivi di pubblico interesse.

Il diniego di rinnovo viene comunicato al richiedente con le modalità stabilite dall'art. 10-bis L. 241/1990 e successive modifiche.

Articolo 15

Divieti di subconcessione

E' vietato cedere a terzi l'uso dei beni in concessione.



**PROVINCIA
DI AREZZO**
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Articolo 16

Subentro nella titolarità della concessione

Il subentro nella concessione, è subordinato alla presentazione di una istanza congiunta del subentrante e del titolare originario che intende cedere la concessione.

In caso di morte del concessionario è sufficiente la comunicazione sottoscritta dall'erede se unico o da tutti i coeredi.

Alla domanda di subentro deve essere allegata la documentazione comprovante il titolo di subentro (ad es. atto di successione, contratto di compravendita, contratto di affitto ecc.)

Solo in caso di cessione totale o parziale di attività imprenditoriale a qualsiasi titolo, il nulla osta al subentro viene formalizzato con atto dirigenziale della Provincia che viene notificato alla nuova impresa.

In tutti gli altri casi, il subentro opera automaticamente e del passaggio viene data comunicazione agli interessati.

Capitolo III Ipotesi particolari, occupazioni senza titolo.

Articolo 17

Revoca della concessione

Per particolari esigenze legate alla salvaguardia dei beni demaniali, delle risorse idriche e/o per ragioni di pubblico interesse è facoltà dell'Amministrazione revocare in qualunque momento le concessioni rilasciate, in tutto o in parte, senza che il concessionario possa rivalersi in alcun modo sulla Pubblica Amministrazione per il mancato godimento del bene.

L'obbligo del concessionario del pagamento del canone cessa a partire dall'annata successiva a quella in cui viene assunto il provvedimento motivato di revoca, senza possibilità di frazionamento dell'ultima annualità di canone dovuta e fatto salvo comunque l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, secondo quanto disposto dall'art. 8, ultimo comma, del presente regolamento.

In caso di revoca non spetta al titolare alcun indennizzo.

Articolo 18

Rinuncia alla concessione

Prima della scadenza della concessione, il titolare può rinunciare in tutto o in parte alla concessione, facendo pervenire comunicazione scritta all'Amministrazione entro la data di scadenza annuale e fatto salvo quanto disposto dall'art. 8, ultimo comma, del presente regolamento.

L'obbligo del pagamento del canone cessa allo scadere dell'annualità che trovasi in corso alla data della notifica della rinuncia.

Articolo 19

Decadenza dalla concessione

La Provincia di Arezzo dichiara la decadenza dalla concessione nei seguenti casi:

- a) l'uso delle aree demaniali difforme dall'atto di concessione;
- b) l'omesso pagamento del canone per due annualità successive;
- c) l'abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;



PROVINCIA
DI AREZZO
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

- d) l'inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di leggi o di regolamenti, o l'inosservanza delle prescrizioni dell'Amministrazione entro il termine da essa stabilito senza giustificato motivo;
- e) aver reso false dichiarazioni ed attestazioni nel corso delle procedure di rilascio della concessione.

Nel caso a) la Provincia può far sanare la difformità riscontrata, fatto salvo l'obbligo del concessionario di corrispondere le maggiorazioni del canone in base all'uso reale a partire dalla data di inizio del diverso utilizzo.

L'obbligo del pagamento del canone cessa allo scadere dell'annualità che trovasi in corso alla data dell'atto che pronuncia la decadenza, fatto salvo comunque l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, secondo quanto disposto dall'art. 8, ultimo comma, del presente regolamento.

Articolo 20

Occupazioni senza titolo

Nel caso in cui venga rilevata un'occupazione senza titolo (anche in presenza di un'opera non autorizzata su superficie appartenente al demanio idrico, o sulle aree sovrastanti o sottostanti) l'utilizzatore è tenuto al pagamento delle indennità di occupazione, relative all'anno corrente e alle annualità pregresse nella misura prevista dalla normativa vigente. L'indennità viene determinata nel suo ammontare con gli stessi criteri adottati per la determinazione del canone di cui all'art. 10 del presente Regolamento.

In caso di mancato pagamento dell'indennità dovuta, la Provincia procederà alla riscossione coattiva mediante ruolo.

Il pagamento delle indennità regolarizza l'utilizzo pregresso dell'area demaniale e/o dell'opera solo dal punto di vista contabile, ma non sana la sua esistenza, nè legittima l'utilizzo per il futuro. Infatti, in base alle indicazioni dell'Ente e previa verifica della compatibilità con la sicurezza idraulica della zona interessata, l'utilizzatore sarà tenuto a lasciare libera l'area e ripristinare a proprie spese lo stato dei luoghi oppure a presentare la domanda di concessione per l'utilizzo della superficie demaniale fino a quel momento occupata senza titolo; la domanda di concessione seguirà l'istruttoria di cui all'art. 6 del presente regolamento.

Articolo 21

Attività di controllo sul territorio

Il rispetto delle concessioni e autorizzazioni rilasciate è soggetto alla verifica svolta dal personale addetto alla "Vigilanza idraulica" della Provincia di Arezzo, anche al fine di accertare eventuali occupazioni senza titolo.

Capitolo IV Norme finali e transitorie

Articolo 22

Norme finali e transitorie



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli atti di concessione perfezionati successivamente alla sua data di entrata in vigore.

Gli atti di concessione perfezionati anteriormente alla predetta data conservano validità fino alla loro scadenza e restano regolati dalle norme vigenti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, fatto salvo l'adeguamento degli importi dei canoni di concessione.

Normativa applicabile

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alla normativa vigente in materia, che, a puro titolo esemplificativo, viene di seguito indicata nelle sue disposizioni principali:

- a) CODICE CIVILE artt. 822 e seguenti, artt. 941 e seguenti
- b) R.D. 25 luglio 1904, n. 523 "T.U. DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE INTORNO ALLE OPERE IDRAULICHE DELLE DIVERSE CATEGORIE"
- c) R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE SULLE ACQUE ED IMPIANTI ELETTRICI" e successive modifiche.
- d) Legge 07 agosto 1990, n°241 " NUOVE NORME IN MA TERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI" e successive modifiche.
- e) Legge 15 marzo 1997, n°59 " DELEGA AL GOVERNO P ER IL CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI ALLE REGIONI, ED ENTI LOCALI, PER LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA";
- f) D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 " CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI DELLO STATO ALLE REGIONI ED AGLI ENTI LOCALI, IN ATTUAZIONE DEL CAPO I DELLA LEGGE 15 MARZO1997 n°59;
- g) D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE e REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" e successive modifiche.
- h) Legge Regione Toscana n. 91/98 "NORME PER LA DIFESA DEL SUOLO" e successive modifiche.
- i) D.P.R 13/09/2005 n. 296 "Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso dei beni immobili appartenenti allo Stato".
- j) Testo Unico 3 aprile 2006 n. 152 "Testo Unico delle disposizioni di legge in materia ambientale".